

Scheda informativa

Le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, se in possesso di determinati requisiti, possono usufruire di rilevanti agevolazioni fiscali e di un regime tributario agevolato per quanto riguarda le imposte sui redditi, l'Iva e le altre imposte indirette.

Per beneficiare delle agevolazioni i soggetti interessati devono chiedere l'iscrizione all'anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), presentando una comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Questo adempimento non è richiesto alle cosiddette "Onlus di diritto":

- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome (Legge 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25/5/1995.
- le Organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (Legge 49/1987)
- le cooperative sociali iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio (Legge 381/1991)
- i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali.

Quali sono le agevolazioni

Tutte le agevolazioni sono indicate nel Dlgs 460/1997.

Ai fini delle imposte dirette, per esempio:

- non è considerata attività commerciale lo svolgimento di attività istituzionali
- non concorrono alla formazione della base imponibile i proventi derivanti dall'esercizio di attività connesse o le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative
- non concorrono alla formazione del reddito i fondi raccolti durante manifestazioni pubbliche occasionali, anche se in contropartita di beni di modico valore o di servizi
- non concorrono alla formazione del reddito i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche in regime convenzionale.

Per quanto riguarda l'Iva, per esempio, non c'è l'obbligo di ricevuta o scontrino fiscale per le operazioni riconducibili alle attività istituzionali.

Tra le agevolazioni riguardanti le altre imposte indirette rientrano:

- l'esenzione dall'imposta di bollo e della tassa sulle concessioni governative
- il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.

I requisiti

I requisiti richiesti per essere ammessi alle agevolazioni sono indicati nell'articolo 10 del Dlgs 460/1997. Tra questi:

- lo svolgimento di attività in determinati settori (assistenza sociale e sanitaria, beneficenza, istruzione e formazione, sport dilettantistico, ricerca scientifica, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico e altre)
- il perseguimento di finalità di solidarietà sociale
- il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione e l'obbligo di impiegarli per realizzare le attività istituzionali
- l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso scioglimento, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità
- l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale e di usare nella denominazione la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

Non sono ammessi a fruire delle agevolazioni:

- enti pubblici
- società commerciali diverse da quelle cooperative
- enti conferenti (Legge 218/1990)
- partiti e movimenti politici
- organizzazioni sindacali
- associazioni di datori di lavoro
- associazioni di categoria.